

ATLANTIC CHALLENGE GENOVA

STATUTO

(APPROVATO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/05/2010)

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata **Atlantic Challenge Genova - Associazione Sportiva Dilettantistica**

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Genova - Porticciolo Duca degli Abruzzi, presso lo Yacht Club Italiano ed ha durata fino al 31 dicembre 2100. La sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito del Comune di Genova con delibera del Comitato Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'educazione dei giovani al mare e alla vela curando in particolare la salvaguardia, la trasmissione e lo sviluppo delle tradizioni marinare. Quanto sopra verrà espletato mediante l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e di attività didattiche. In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare corsi di vela, di voga e di arti marinaresche in particolare per giovani di età compresa tra i 10 ed i 25 anni ed ogni altra attività didattica ad essi inerente;
- partecipare alle manifestazioni indette dagli organizzatori dell'associazione Atlantic Challenge International;
- promuovere e partecipare ad altre manifestazioni a livello locale, nazionale ed internazionale;
- svolgere attività di manutenzione, restauro e costruzione di barche tradizionali ed in particolare di imbarcazioni del tipo "Yole di Bantry";
- effettuare ricerche in tema di imbarcazioni tradizionali e di arti marinaresche in genere e diffonderne con ogni mezzo i risultati;

- compiere quant'altro ritenuto utile o necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà essere affiliata a federazioni sportive nazionali tra cui in particolare il CONI e ad altri enti o organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono o promuovono scopi analoghi.

Articolo 4

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai versamenti volontari dei Soci ;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione anche in seguito ad eventuali erogazioni, lasciti e donazioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Articolo 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Comitato Direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere approvati dall'assemblea.

I rendiconti dovranno essere comunicati ai Soci mediante lettera o trasmessi anche in forma elettronica almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 6

L'Associazione non ha fini di lucro e non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano disposte per legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa dovuto, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7

Sono Soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia gli enti pubblici e privati che aderiscono agli scopi dell'Associazione e intendono promuoverne l'attività.

Articolo 8

Ogni Socio dell'Associazione può liberamente contribuire ai bisogni finanziari della Associazione mediante il versamento di somme di denaro, conferimento di beni o di servizi in una o più occasioni.

Ogni Socio dovrà versare le quote associative nonché gli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea.

Le quote associative e gli eventuali contributi non sono trasmissibili né rimborsabili, né rivalutabili. La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità e nel caso in cui il Socio non operi in conformità allo Statuto ed alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere pagata entro la data di svolgimento dell'assemblea ordinaria annuale.

Articolo 9

I Soci sono ammessi, su loro domanda e previo pagamento della quota annuale, mediante deliberazione del Comitato Direttivo. La perdita della qualità di Socio viene egualmente deliberata dal Comitato Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo, eletto dall'assemblea, costituito da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri secondo le determinazioni che di

volta in volta assumerà l'assemblea. I membri del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Tutti i soci maggiorenni hanno uguale diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 11

Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente. Esso può anche nominare un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Articolo 12

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi membri, e comunque una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo di gestione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri del Comitato nominano un Presidente di turno.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Tuttavia l'alienazione dei beni mobili ed immobili è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assemblea. Il Comitato Direttivo potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più membri del comitato stesso. Il Comitato Direttivo procede pure alla nomina di eventuali collaboratori, dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e redige i regolamenti che riterrà necessari od opportuni per il miglior funzionamento dell'Associazione.

I regolamenti devono venire sottoposti all'esame dell'Assemblea ai fini della relativa approvazione per ratifica; fino a quel momento i regolamenti, salvo diversa decisione del Comitato Direttivo, saranno provvisoriamente esecutivi ed obbligatori per tutti i Soci.

Articolo 14

Se vengono a mancare nel corso dell'esercizio più membri del Comitato Direttivo quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I membri del Comitato Direttivo nominati in base alle disposizioni che precedono scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15

Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Articolo 16

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'assemblea e tutti i Soci hanno uguale diritto di voto, purchè maggiorenni e in regola con i pagamenti. L'assemblea deve essere convocata, mediante comunicazione scritta a tutti i Soci, trasmessa anche in forma elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima, almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo e della relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione.

Il rendiconto dovrà rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

L'assemblea controlla l'attuazione da parte del Comitato Direttivo degli scopi sociali, approva i rendiconti annuali, stabilisce i migliori criteri per l'attuazione di tali scopi, nomina i componenti del Comitato Direttivo, delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto, all'atto costitutivo e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

Le assemblee sono validamente costituite con la presenza personale o per delega della maggioranza dei membri dell'Associazione aventi diritto di voto e deliberano con la

maggioranza dei membri presenti o per delega. Ogni membro presente all'assemblea può rappresentare per delega non più di 1 (uno) Soci.

Per le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza assoluta dei Soci dell'Associazione presenti personalmente o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere comunicate a tutti i Soci mediante lettera, trasmessa anche in forma elettronica, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo.

In sua mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo in seno ai membri del Comitato Direttivo.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea propone la nomina del Segretario dell'assemblea che dovrà essere ratificata dall'assemblea.

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento valgono le norme relative alle associazioni previste dal Codice Civile.